



DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA
AREA D2 2B 08 - LEGISLATIVO, CONTENZIOSO E CONFERENZA DI SERVIZI

Prot. n. 86989

Roma, li

27 APR. 2010

SCARICATO

Al Comune di Rocca Priora
Piazza Umberto I
00040 Rocca Priora (RM)

OGGETTO: Parere in merito all'applicabilità della L.R. n. 21/2009 nelle aree naturali protette – Comune di Rocca Priora.

Il Comune di Rocca Priora ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'applicazione della L.R. 11 agosto 2009, n. 21 recante "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale".

In particolare, la questione sottoposta all'attenzione della scrivente struttura riguarda l'applicazione della L.R. n. 21/2009 nelle aree naturali protette.

Il Comune evidenzia che il proprio territorio ricade quasi interamente all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani, il quale si articola in tre zone di tutela, con relativa disciplina contenuta nel Piano di Assetto. Ne consegue che il territorio comunale è suddiviso in zone di riserva generale, zone di protezione e zone di promozione economica e sociale, mentre solo una piccola parte di esso non ricade all'interno dei confini del Parco e dunque non è classificata come area naturale protetta.

Chiede pertanto il Comune se la L.R. n. 21/2009 sia applicabile nel territorio comunale ricompreso nel Parco almeno limitatamente alle zone di promozione economica e sociale.

Innanzitutto va premesso che la legge regionale in questione si caratterizza quale provvedimento di carattere straordinario recante disposizioni che derogano vistosamente la disciplina ordinaria in materia edilizia ed urbanistica; gli interventi contemplati nella legge, infatti, sono eccezionali rispetto ai contenuti del D.P.R. n. 380/2001, delle leggi regionali in materia ed anche rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Da tale carattere eccezionale e derogatorio deriva che le disposizioni contenute nella L.R. n. 21/2009 devono essere oggetto di stretta interpretazione.

Ciò detto, occorre precisare che l'ambito di applicazione della L.R. n. 21/2009 è definito dall'art. 2, in cui sono elencate le fattispecie incluse e quelle escluse dal campo d'azione della

legge. Tra le esclusioni, alla lettera d) del comma 1, vengono annoverati gli edifici e gli immobili situati nelle aree naturali protette.

L'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali del 31 marzo 2009 prevedeva che *"le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi [...] sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico"*.

La legge regionale ha pertanto specificato tale indicazione, escludendo, tra le altre ipotesi, le aree naturali protette. Pertanto, in tali ambiti gli interventi straordinari previsti dalla L.R. n. 21/2009 non sono in nessun caso ammessi. Non avendo inoltre la legge introdotto distinzioni riguardo alle zone in cui è suddiviso il territorio dell'area protetta, si deve ritenere che tali interventi non siano consentiti in nessuna delle predette zone.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che dal campo di applicazione della L.R. n. 21/2009 restano escluse le aree naturali protette (e tutte le zone in cui si articolano) a prescindere dalla avvenuta approvazione del relativo piano di assetto.


Il Comune di Rocca Priora potrà quindi applicare le disposizioni della L.R. n. 21/2009 unicamente nella parte del territorio comunale che non ricade nell'area del Parco Regionale, così come risulta individuato dalla legge istitutiva.

Sullo stesso tema si veda anche il parere n. 262604 del 10.02.10, reso al Comune di Trevignano Romano, consultabile, anche per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, sul sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il Dirigente dell'Area
(Dr. Marina Ajello)



Il Direttore
(Arch. Daniele Iacovone)



L'estensore: SLevante

